

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47183 Anno 2019

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udiienza: 11/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

AGUGLIA GIANLUCA GIUSEPPE, nato a Piazza Armenina il primo maggio 1978
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Enna il 30 aprile 2019;

Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale dell'11.10.2019 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Sante
Spinaci, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 30 aprile 2019 il Tribunale di Enna ha rigettato l'istanza di
riesame, presentata avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio,
posto in essere nei confronti di AGUGLIA GIANLUCA GIUSEPPE, indagato in
relazione al delitto di ricettazione.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato - tramite il suo
difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art.
253 c.p.p. e vizi della motivazione. Secondo il ricorrente, il decreto di convalida
violerebbe i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità,
che, secondo quanto ricordato anche dalla Corte Suprema di cassazione (S.U., n.
20 luglio 2017), impongono al giudice di verificare la reale necessità
investigativa e la durata della permanenza del vincolo. Inoltre, il decreto *de quo*

sarebbe privo di motivazione in ordine alla finalità di accertamento dei fatti, ossia sulla concreta esigenza probatoria, perseguita dall'inquirente.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Nell'ordinanza impugnata si afferma che *"il decreto di sequestro probatorio delle cose, che costituiscono corpo del reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa"*.

Trattasi di motivazione che non si pone in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità (v. Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Rv. 273548), che, superando il contrasto esistente al riguardo, ha affermato che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Si è ritenuto che è il dato normativo dell'art. 253 c.p.p. (del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentavano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale) ad indicare che il decreto di sequestro deve essere "motivato", essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, c.p.p., espresso in termini assoluti *nell'incipit* della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione.

Né può trascurarsi, in senso convergente verso tale primo punto, che il sequestro del corpo del reato non ha una regolamentazione autonoma all'interno del codice di rito, contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo, con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati.

Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, il massimo Consesso, nella già richiamata pronuncia del 2018, ha sottolineato, altresì, che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la

stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'*an* e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).

2. Alla luce di quanto precede, avendo il Tribunale di Enna erroneamente affermato che l'esigenza probatoria del corpo del reato è *in re ipsa*, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al menzionato giudice di merito per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna – Sezione per il riesame delle misure cautelari reali con trasmissione degli atti per nuovo esame.

Così deciso in Roma, udienza camerale dell'11 ottobre 2019